

Tribunale del Riesame, (Rel. Dott.Mocciola), ordinanza del 12.09.2017

Atti persecutori *ex art. 612 bis c.p.* – criteri di scelta – adeguatezza – instabilità psichica dell'indagato.

In relazione al delitto di atti persecutori, a fronte di condotte gravi (anche di violenza fisica), reiterate nel corso degli anni, dagli effetti altamente destabilizzanti in danno della vittima, adeguata appare la misura cautelare massima, non potendosi fare affidamento sulle capacità di autocontrollo dell'indagato.

La patologia psichica che si ritiene possa interessare l'indagato non è sufficiente ad escludere l'adeguatezza della custodia carceraria, essendo il mero dubbio in ordine alla capacità di intendere e di volere irrilevante.